



Camera di Commercio
Verona



REGOLAMENTO

INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2018

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ai sensi della riforma delle Camere di Commercio attuata con D. Lgs. 219/2016, intende sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia di Verona, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione.

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 500.000,00, suddivise come da tabella seguente:

- **Misura A, € 200.000,00;**
- **Misura B, € 300.000,00.**

Qualora non vengano interamente utilizzate le risorse previste per le due Misure di cui al punto precedente, verranno effettuati spostamenti delle risorse residue da una misura all'altra.

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Regolamento sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i 200.000,00 €; nel caso di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 100.000,00 €.

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo - soglia massima 15.000,00 €.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 €.

Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dai Regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 sopra citati.

L'aiuto concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili.

Articolo 3 – Tipologia degli investimenti ammessi

Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a:

- **Misura A:** partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate sia in Italia che all'estero in forma singola e/o aggregata;
- **Misura B:** realizzazione all'estero di iniziative per la promozione, esclusivamente in forma aggregata, della "Destinazione Verona". Saranno, pertanto, ammesse iniziative volte alla promozione del territorio, delle tipicità e del turismo della provincia di Verona organizzate da soggetti appartenenti a qualsiasi categoria economica.

A) Per la **Misura A** sono finanziabili (al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere):

- le spese di locazione e/o di allestimento degli spazi espositivi presso manifestazioni fieristiche utilizzati per la promozione delle attività aziendali, ivi compresa la dotazione di aree d'incontro e spazi di servizio per le imprese (**a pena di esclusione, tali spese devono essere obbligatoriamente rendicontate per poter accedere al contributo**);
- le spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
- le spese relative al servizio di interpretariato;
- le spese di viaggio in classe economica, nella misura massima di un solo rappresentante per impresa (sono in ogni caso escluse le spese e gli oneri relativi al personale del soggetto beneficiario per vitto e alloggio, etc.);
- le spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- spese relative a informazioni sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato, ricerca e selezione di partner esteri (clienti, agenti e distributori, fornitori), organizzazione di incontri d'affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su procedure e documenti per l'estero (**tali spese non devono superare complessivamente il 30% del costo complessivo dell'investimento e saranno ammesse a contributo esclusivamente se correlate all'effettiva partecipazione ad una manifestazione fieristica**).

Nel caso di partecipazione a manifestazione fieristica in forma aggregata è finanziabile l'acquisto di un unico spazio espositivo all'interno della stessa. Saranno, inoltre, escluse tutte le domande di contributo presentate da più soggetti (in forma singola o aggregata) per la partecipazione nello stesso spazio espositivo.

B) Per la **Misura B** sono finanziabili (al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere):

- le spese di locazione e/o di allestimento degli spazi utilizzati per la realizzazione di un evento di presentazione della "Destinazione Verona";
- le spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;

- le spese relative al servizio di interpretariato;
- le spese di viaggio in classe economica, nella misura massima di un solo rappresentante per impresa (sono in ogni caso escluse le spese e gli oneri relativi al personale del soggetto beneficiario per vitto e alloggio, etc.);
- le spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- spese relative a informazioni sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato, ricerca e selezione di partner esteri (clienti, agenti e distributori, fornitori), organizzazione di incontri d'affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su procedure e documenti per l'estero, nonché ulteriori spese strettamente correlate alla promozione della *Destinazione Verona*.

Potranno essere ammesse a contributo solo le **spese fatturate e quietanzate** relative a manifestazioni fieristiche o eventi **che inizieranno dall'1 maggio 2018 e fino al 30 aprile 2019**. Saranno prese in considerazione fatture o acconti datati precedentemente la data dell'1 maggio 2018 esclusivamente se riferiti a manifestazioni fieristiche o eventi non ancora effettuati.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando:

1. le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003), aventi sede legale e/o unità locale in provincia di Verona, che partecipano alla manifestazione in forma singola;
2. le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese (MPMI) con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona, che partecipano alla manifestazione e/o all'evento in forma aggregata (**almeno SEI imprese**) nella modalità dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di semplice Accordo di progetto scritto o di Contratto di rete (le reti di imprese, costituite con forma giuridica di "contratto di rete" ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5 convertito con modifiche dalla L. 9/04/2009 n. 33 e s.m.i., devono essere tra loro assolutamente indipendenti ovvero tra loro non associate o collegate. Le reti devono risultare iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo) o coordinate da un Consorzio d'impresa con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona. In sede di presentazione del progetto, **dovrà essere indicato il soggetto capofila che sottoscriverà gli impegni contrattuali fungendo da referente per conto dell'aggregazione ai fini del presente Regolamento.**

Articolo 5 – Casi di esclusione e di inammissibilità

I requisiti di ammissibilità di cui all'articolo precedente, oltre alle ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Regolamento, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, **pena la revoca del contributo medesimo**.

A pena di esclusione, i soggetti di cui all'articolo 4 (**nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese aderenti all'iniziativa**) dovranno:

1. essere attivi;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003);

5. non essere sottoposti a procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 o a liquidazione e non devono trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01 ⁽¹⁾;
6. per la partecipazione alle stesse manifestazioni fieristiche, sulle stesse iniziative o programmi realizzati, non devono aver ottenuto benefici finanziari dalla Camera di Commercio, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati, aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, con esclusione delle eventuali agevolazioni fiscali previste da norme nazionali sugli investimenti.

Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽²⁾, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Articolo 6 – Ammontare del contributo

A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all'art. 4 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente Regolamento, potranno essere concessi i contributi di seguito descritti.

- **per la Misura A: 20% (IVA esclusa) delle spese ammissibili, sino ad un importo massimo di:**
 - € 8.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per la partecipazione in forma singola;
 - € 8.000,00 **per impresa fino ad un importo non superiore a € 50.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) per la partecipazione in forma aggregata ai sensi dell'art. 4 punto 2.
- **per la Misura B: 50% (IVA esclusa) delle spese ammissibili, sino ad un importo massimo di: € 8.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 50.000,00** (al lordo delle ritenute di legge).

Verrà, inoltre, corrisposta una ulteriore somma di € 2.500,00 per ciascuna domanda presentata da aggregazioni di imprese per entrambe le Misure, purché ammessa a contributo.

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore ad € 5.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte estere.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

⁽¹⁾ per le imprese in difficoltà si intendono attualmente le imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31/7/2014.

⁽²⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

Articolo 7 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “**Contributi alle imprese**”, all’interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere** ⁽³⁾ - **Servizi e-gov (completamente gratuito)** dalle ore 8:00 del 5/03/2018 alle ore 21:00 del 19/04/2018. **Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.**

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

L’invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l’invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*.

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato:
 1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*, compilato in ogni sua parte e contenente **il programma** dell’iniziativa da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell’intervento per il quale si chiede il contributo;
 2. **preventivi di spesa (o altra documentazione relativa alla partecipazione alla manifestazione od evento oggetto della richiesta di contributo), intestati all’impresa richiedente**, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l’investimento (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati - non saranno ammessi auto preventivi);
 3. **scrittura privata o accordo di progetto o copia “contratto di rete”** sottoscritto da tutte le imprese aderenti nel caso di aggregazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto 2, del Regolamento.

Alla pratica telematica dovranno, inoltre, essere allegati:

- a) **il modulo dichiarazione Aiuti di Stato “De Minimis” ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014**, disponibili sul sito internet www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*;
- b) il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi* (salvo i casi di esenzione).

⁽³⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila richiedente.

E' obbligatoria l'indicazione di un **unico indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e **tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda**. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il **medesimo indirizzo PEC** eletto come domicilio ai fini della procedura.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo per ogni misura, fino a un massimo di 2 richieste complessive per il presente Regolamento. Si precisa che in ogni domanda di contributo riferita a ciascuna delle misure può essere prevista la partecipazione a più manifestazioni fieristiche e/o eventi di promozione della *Destinazione Verona*.

E' ammessa per ciascuna misura una sola richiesta di contributo, la prima pervenuta in ordine cronologico.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 2 del presente Regolamento, previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, inizialmente escluse per esaurimento fondi, seguendo l'ordine previsto dalla graduatoria, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo, rispettivamente per le Misure A e B.

Per la **Misura A**, l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) partecipazione in forma aggregata (articolo 4, comma 1, punto 2 del Regolamento);
- 2) numero decrescente dei componenti dell'aggregazione;
- 3) ammontare crescente dell'investimento ammesso a contribuzione;

- 4) iscrizione nell'elenco del "Rating di Legalità" delle imprese partecipanti (nel caso di partecipazione in forma aggregata la suddetta iscrizione può essere riferita anche ad una sola impresa).⁽⁴⁾

Per la **Misura B**, l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero decrescente dei componenti dell'aggregazione;
- 2) ammontare crescente dell'investimento ammesso a contribuzione;
- 3) iscrizione nell'elenco del "Rating di Legalità" delle imprese partecipanti (nel caso di partecipazione in forma aggregata la suddetta iscrizione può essere riferita anche ad una sola impresa).⁽⁵⁾

Articolo 9 – Concessione del contributo

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati degli accertamenti effettuati dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, forma con propri provvedimenti gli elenchi delle imprese ammesse a contributo per le Misure A e B con i relativi importi, secondo l'ordine di precedenza stabilito all'articolo 8, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo di PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'**80%** rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di **€ 5.000,00** (al netto di IVA ed analoghe imposte estere) di cui all'art. 6.

L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla domanda di contributo. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.gov.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato, compilata in ogni sua parte (da salvare o scansionare), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa,

⁽⁴⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

⁽⁵⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

- rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di investimento, ai preventivi (o ad altra documentazione di cui all'articolo 7) prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e relative quietanze;
2. fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa (recanti la denominazione e le date di svolgimento della manifestazione fieristica o dell'evento oggetto della richiesta di contributo) di cui al punto 1, **debitamente quietanzati** e accompagnati da una sintetica traduzione in lingua italiana se redatti in lingua straniera;
 3. copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante **transazioni bancarie verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice);
 4. copia della pagina del catalogo ufficiale degli espositori nel quale figuri l'impresa o l'aggregazione richiedente (solo per la Misura A);
 5. documentazione fotografica inerente la partecipazione alla manifestazione fieristica (solo per la Misura A);
 6. documentazione fotografica inerente la partecipazione all'evento di promozione della "Destinazione Verona" (solo per la Misura B);
 7. relazione scritta del programma dell'investimento realizzato.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 21:00 del 06/06/2019, pena la decadenza dal contributo.**

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.**

In caso di aggregazioni di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, del presente Regolamento, il pagamento del contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa capofila. Le modalità di ripartizione del contributo tra le imprese partner di progetto verranno dalle stesse disciplinate ed eventuali controversie dovranno essere gestite all'interno della partnership.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Verona ha facoltà di effettuare controlli a campione anche presso le imprese finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

Articolo 12 – Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di investimento;

- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 10;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 5;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari Contributi

Tel. 045/8085826-750-849

E-mail: contributi@vr.camcom.it - Pec: contributi@vr.legalmail.camcom.it

Articolo 14 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.